



San Gemini Preservation Studies

www.sangeministudies.info

School of Architecture and Urban Planning University of Wisconsin - Milwaukee

© Copyrights to this digital file by the San Gemini Preservation Studies

Carsoli Rediviva by Antonio Egidio Milli, Macerata 1800

non si dovesse imporre sul fruttato, o rendite di detti Monasterj, o Badie pensione alcuna: e netampoche dessi Monasterj, e Badie unirsi dovessero giamai perpetuamente a verun collegio, o capitolo: e il che fu poi di nuovo ordinato, e stabilito dal Sacro Santo Concilio di Trento, massime circa i benefici d'Altra Diocesi; accordando la facoltà al Vescovo Diocesano perciò di poterle rivedere e annullare (a), ed è spiegato eziandio dal Cardinal de Luca (b), e da altri celebri canonisti (c).

Ora essendo accaduto; che 17. anni dopo la data della mentovata Bolla di Leone X. un Vicelegato di Perugia, di cui nella copia del Diploma da me veduta e osservata, si tace, (non sò, se ad arte e per malizia) il nome sotto li 2. Maggio del 1531. unisse, e incorporasse la detta Badia di S. Niccolò di Sangemino, ancorchè della Diocesi di Narni, alli capitoli di S. Pietro, e di S. Gregorio di Spoleto, non s'intende, a dir vero, come ciò star possa, e accordarsi col tenore della Bolla prefata di Leone X. e avere eziandio potuto regger dappoi ai Decreti del citato Concilio; se non che dalla tolleranza nelle parti interessate sulla medesima esercitata. Sembra nondimeno però, che se in evento apparissero nell'originale del Diploma di concessione quei notabili difetti, che si osservano nella Copia di esso già stampata, e fatta pubblica e di mancanza del nome del concedente, e la deroga alla detta Bolla di Leone X., e la facoltà eziandio ricevuta di poterli derogare, e di operare unione siffatta; sarebbe, in tal'ipotesi, a sospettarlo d'impostura, e d'invalido, e degno parto di quel tempo, che allora correva; d'ogn'altro il più lagrimevole, e infelice, massime per la terra di Sangemino e per la Città, e Diocesi di Narni; e per attestarci gli Scrittori, e croniche di quei giorni; che per le gravezze colte ed estorsioni de' Prelati, li „ quali tutti attendevano alla Tirannia per far denari nelle Terre della Chiesa non vi era nè giustizia, nè ragione, ma rapina d'Uffiziali „ un'anecdoto di tal natura potrebbe cagionare del sospetto non mal fondato; che ancora il detto Vicelegato, atten-

(a) Sess. 7. cap. 6. sess. 14. Cap. 9.

(b) In annot. ad dict. concil. disc. 8. num. 16.

(c) Brancac. v. Unio in Epitho. Canon. Ferrar. T. 7. v. unio Benef. n. 49.

dendo a far denari, portasse al mercato la detta Badia di S. Niccolò, perchè favorito eziandio di troppo dalle circostanze del tempo, e delle persone, che allora correvano, ed erano in piena voga, con che poter pescare, forse, fancor' egli con i Capitoli in quei torbidi la lor fortuna, aggiugnendo in tal modo, senza alcuna pietà, e compassione, afflizione all'afflito, privando di detta Badia i Chierici, e popolo di Sangemino, pe' quali era stata fondata, e deludendo in tal guisa la volontà, e l'intenzione de' Fondatori, di cui i soli Papi, ben' informati, sono gl' interpreti.

Ogn' un sa le grandi sciagure, che accompagnarono il Pontificato di *Clemente VII.* delle quali ogni Città, e Terra d'Italia ne ebbe la sua parte. Fù saccheggiata, orribilmente dopo *Roma* nell' anno 1527, anche la Città di *Narni*, svenato copioso numero di Cittadini; fugato il rimanente, e la Città poco meno che mezzo bruciata, rimasta affatto desolata per opera degli eserciti belligeranti Imperiale, e della lega. Lo stesso, e in egual modo, e maniera avvenne eziandio alla Terra di *Sangemino*, e nel quale infelicissimo stato, dice *Leandro Alberti*, nella sua descrizione dell'Italia (a), di averle amendue vedute, e osservate vuote di popolo, nell' anno 1530, in passando di là in tal' anno andando a *Roma*. Or qual' occasione e più bella, e più approposito di quella, per porre le griffe addosso alla detta Badia, e privarne a sangue freddo la desolata Chiesa di *Narni*, e l'infelice Terra di *Sangemino*? Basta sapere, oltre a ciò, che Vescovo allora di *Narni* era *Bartholomeo Cesi*, il quale di vita riprensibile, e scandalosa con mezzi iniqui, come scrive *l'Ughelli* (b), e Simoniaci, e perciò più Lupo, che Pastore legittimo, ottenuto avendo il governo di quella Chiesa, puotesi ancor sospettare, che ne tenesse mano, e di accordo al dilapidamento, come pure a quello di essa Badia, e nel che non dovette essere gran fatto scrupoloso; e come non lo sono stati tampoco i Commendatarij nell' adempimento di quanto loro prescrisse intorno alla medesima nella Citata Bolla *Leone X.* e de' pesi ai medesimi addossati nel Diploma di concessione dal dett.

(a) Fol. 84.

(b) Ital. Sac. de Epis. Narn. Bartholomæus Cæsius inique hanc Ecclesiam. Suscepit 1524. obiit 1537.

detto Vicelegato, onde non punto migliorata, ma peggiorata anzi, e soggetta fin d'allora al *Quindenni*, decretati da Paolo II.

Che poi le dette due Badie lo siano di Mitra, lo attesta di quella di S. *Gemino* replicatamente il Giacobilli (a), e si rileva eziandio dall'arme del sovrammentovato Cardinale *Porcari*, Abate commendatario nell'anno 1500. in cima di cui vi ha la Mitra Abbaziale: e dell'altra di S. Niccolò lo testifica Agostino Lubin (b). Mi ricordo di avere osservato nel Convento de' P. P. Conventuali un picciolo marmo largo circa un palmo, in cui era intagliato in basso rilievo un Abate con Mitra in capo, e il Pastorale in mano, e a sedere pontificalmente in una sedia, e un Cherico a' sinistro lato. Non vi ha però segno, o cosa da poter giudicare, a quale delli due Abbati dessa figura appartenga, cioè, se di S. *Gemino*, o di S. *Niccolò*.

Trovandosi nondimeno affisso alla detta Badia di S. Niccolò un'annuo Canone a favore della Comunità di *Sangemino*, consistente, una volta, in due pranzi all' Priori, o Magistrate della medesima, l'uno cioè nel giorno della festa di S. Marco alli 25. d' Aprile; e l'altro alli 6. di Dicembre in quella di S. Niccolò; stati poi convertiti in cinque fiorini per ciascheduno, ed indi ragguagliati al valore, e somma di scudi 6. moneta corrente, mi ha fatto pensare e che il detto Canone già si pagasse da tempo immemorabile prima del 1530. e fino da quando era in essere, e in vigore la Comunità, e Conventualità de' Monaci in quel Monastero; e che perciò la comune di *Sangemino*, acquistato avesse su desso un *Giurispadronato*, per cui esigere annualmente un tal atto di riconoscenza, e padronanza, dalli detti Capitoli commendatarij eziandio mai sempre, e senza contrasto per lo spazio di 200. anni, o poco meno in circa, e fino che durò ne *Sangeminesi* l'antico, e primiero patriottico zelo; e questo mancato ne moderni, o diminuito di molto, non venne voglia ad essi Commendatarj di ricalcitrare, e contrastarlo; giacchè il poco senno delle persone ne porgeva loro tutto il comodo.

Oltre di che ne' libri delle Riformanze di quella Terra appare
sce.

(a) T. 1. S. S. & B. B. Umb. pag. 746., & 746.

(b) De abbatiis Ital. pag. 160.

sce ancora, come all' 30. di Marzo del 1539., e perciò ott'anni dopo, da che era stata data in commenda essa Badia alli detti Capifoli, essendo stato proposto nel pubblico, e general Consiglio, se dovesse accettarsi in Cappellan Curato, o Vicario di S. Niccolò il soggetto proposto e presentato da i medesimi, fu risoluto concordemente in questa forma = *Electio Presbiteri S. Nicolai sit in pectore Parochianorum* = Si ha parimente dalli citati libri consiliari, che intenti i Commendatarj ad appropriarsi quanto di lucro apportava loro l'infelice Badia, senza punto applicarne un soldo contro l'obbligo, che ne avevano, per il risarcimento della Chiesa, e questa minacciando ruina, dal consiglio generale fu decretato il sequestro ai frutti, e rendite della medesima, ed eletti alcuni Deputati, che sovrastar dovessero alla fabbrica, e rinuovato poi l'ordine, perchè fosse continuata l'opera incominciata fino al suo compimento, nel dì 28. di Ottobre dell'anno 1558. (a). Cose tutte, e fatti sono questi, che sembrano dimostrare ad evidenza il Giurispadronato sulla prefata Badia della Comunità di Sangelmino; e quanto anche fosse maggiore il zelo de' Secolari per l'onore, e culto di Dio, che degli Ecclesiastici d'allora, come abbastanza si conosce, e rileva ancora da ciò, che riferisce Monsig. Pompeo Compagnoni nell'erudita sua opera sopra la Chiesa di Ostimo (b), e Monsig. Vescovo di Nancy (c) de' nostri tempi.

D'onde pertanto, e come si originasse nella Comune di Sangelmino un siffatto Giurispadronato, se nol possiamo accertatamente noi dire, ci sarà però lecito il congetturarlo: essendosene di ciò, come si è osservato una convincente riprova è il surriferito Canone in segno del diretto dominio sulla detta Badia, e gli altri atti esercitati di padronanza su dessa, che per tale il dimostrano. Chi fosse voglioso di vedere altri simili antichi Canoni, consistenti in pranza, o mercede da darsi in un dato giorno dell'anno dai Livellari, o Benefiziati a i Padroni della cosa livellata, o ricevuta in beneficio, basta osservare il Capo Muratori nella dissertazione 36. dell'opera tante volte citata, il quale sa dirci che nell'

(a) Loc. cit. pag. 11. fol. 224. 258. 272.

(b) T. 4. Lez. 244.

(c) T. 1. Rivol. Franc. pag. 238.

nell'anno 806. *Cberiprando* Prete avendo ottenuta dal Vescovo di Lucca la Rettoria di una Chiesa con gli annessi suoi beni, promette di dare ad esso Vescovo il censo in ogni anno di un *Gastare*, cioè una Colezione, o Merenda: un certo *Kvallato* da i Monaci Benedettini di Bologna doveva in un certo giorno ogni anno, allorchè l'Abbate era a tavola, offerirgli il fumo di un Capponcotto, cavato allora dalla pignatta, che chiuso trà due piatti, lo recava avanti l'Abate; e scoperto il piatto, e svaporato il fumo tosto se lo riprendeva, e mangiava l'offerente per se, non gustando l'Abate che il solo fumo. Altri simili, e curiosi Canonici Egli riferisce; bastando a noi li qui accennati, perchè si veda, che Canone era quello ancora delli due pranzi di sopra descritti, e mancati poi li Monaci, stati convertiti in denaro da i Commendatarj.

Ei ora dunque a sapersi, che fù in uso anticamente, come prova lo stesso Muratori nella dissertazione 63. l'Avvocazia delle Chiese principali, massime Vescovadi, e Monasterj, ed essere stati soliti i Vescovi, e Abbati il domandare ai Rè, e Imperadori uno, o due Avvocati, perchè fossero Difensori della Chiesa, o Monastero, delle loro ragioni, giurisdizioni, e beni di quei sacri luoghi contro coloro, che avessero osato di usurparli, o in altro modo pregiudicarne i diritti, e gli stessi Rè, e Imperadori fecero legge, che non avessero, e che fossero Avvocati Laicali, acciò difender meglio, valessero, occorrendo il bisogno, simili Cause ne' Tribunali colle ragioni, e con la penna, o eziandio colle armi, cosa impropria, e indecente a chi Ecclesiastico. Ambita era estremamente una tal carica da' Signori nobili, e potenti, a cagione dell'onore, e del profitto, che loro apportava, e de' privilegi, che vi erano annessi; e si perchè uffizio molto meritorio appresso Dio l'imprendere la difesa del clero, e de' luoghi Sacri; onde procurare perciò, che restasse perpetua nelle loro famiglie, affine che goder potessero dell'uno, e dell'altro emolumento, giacchè esenti essi erano da i pubblici aggravj per concessione de' Imperadori, e remunerati da i Vescovi, o Capitoli, o Abbati per le loro fatiche, di qualche beneficio. Ed o che difendessero la Chiesa, i suoi beni, e ragioni ne' Tribunali, o che ciò facessero coll'armi, ripulsando i Confinanti, ricevevano in tal tempo dalla Chiesa la cibaria, e toccava ad essi la terza parte delle multe, o sia pene pecuniarie.

Ora essendo cosa certa, che allor quando nell'anno 1037. *Dedone* Vescovo di Narni, e il Conte *Giovenale* suo fratello stabilirono il Monastero di S. Niccolò, si obbligarono nell'istrumento per se, e per i loro Eredi, e Successori, che in ogni tempo stari sarebbero di esso sacro luogo *Protectores, et defensores, et nunquam aliquando a nobis aliquam habeatis questionem, aut calumniam; sed omni tempore ab omni homine antestare, et defendere promittimus*. Ma 80. anni dopo avendo quei Conti devoluto, e concesso il Giurispadronato su di esso all' Abate, e Monastero di Farfa, vedendo questi col tempo di non potere accudire per la lontananza alla difesa avranno cedura probabilmente la loro Avvocazia, e Giurispadronato alla Comunità di Sangemino, e il Monastero di S. Niccolò si dovette del pari obligate ad essa per la somministrazione di due praonzi all'anno al Magistrato a titolo di riconoscenza, e di canone, allorchè massime quella Terra assume il governo Repubblicano, e incominciò a governarsi da per se stessa, e colle proprie sue leggi, e perciò verso il 1200. in circa, e dato principio ancor essa a metar le mani per la propria difesa, e della Romana Chiesa.

La Chiesa prefata di S. Niccolò, che dopo mancati i Monaci, sembra non aver veduto, nè sperimentato dai Commendatarj miglioramento di sorte alcuna, è rimasta, e rimane dopo quasi otto secoli sull'antico gusto di Gotica architettura a tre navate, delle quali essendone caduta una a risparmio della borsa non è stata più ristabilita, e perciò rimane ora deformata. Non vi ha che il solo Altar maggiore nella navata di mezzo, dietro cui nella Tribuna si legge **FACTEBONI FECIT. FIERI. HOC. OP. AMAGRO. ROGERIO. TUDERTINO. I. NOIE. DNI. AM. ANI. DNI. MCCCLXXXII. TPE. BONIF. PP. VIII. MS. IVLII. DNUS. FRACUS. IUDEX. FILIUS. IACO.**

La quale iscrizione è a piedi di un'Immagine di Maria SSma col suo Figliuolo in braccio dipinta al muro. Ad esso Altare, la di cui scalinata è di marmo mischio, si ascende per alcuni gradini di pietra. Ai lati della Porta principale vi sono due Leoni di pietra di travertino, ed essa è ornata di marmo bianco, in cui sono intagliate a basso rilievo diverse figure di Ucelli, ed altri geroglifici. Ma torniamo agli *Arnolfi Montani*. Si